



Atti del Comune

Area Pianificazione e Programmazione Mobilità

Comune di Milano
A. PIAN PROGR
A. PIANIFICAZIONE E
PG 0181907 / 2019
Del 19/04/2019 09:02:10
Rep. OR2G1 0000692 / 2019
Del 19/04/2019 09:02:10

Comune di Milano
A. PIAN PROGR
A. PIANIFICAZIONE E
PG 0181907 / 2019
Del 19/04/2019 09:02:10
ORIGINALE
A: A. PIAN PROGR MOB-SEGR
DIR

Oggetto: Disciplina per l'accesso di veicoli alla Zona a Traffico Limitato denominata "Area B", in vigore a partire dal 25 Febbraio 2019.

IL SINDACO

Visto l' art. 7 del D.lgs. 30.04.1992 n° 285 e s.m.i., nonché le norme del Regolamento di cui al D.P.R. n° 495 del 16.12.1992 e s.m.i..

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 1366/2018 del 02.08.2018 avente ad oggetto "Ridefinizione del perimetro della Zona Traffico Limitato istituita con Deliberazione di Giunta Comunale n. 2927/2011 riprogettata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 1055/2015 e con Deliberazione di Giunta Comunale n. 58/2016. Regolamentazione della circolazione dei veicoli superiori a 12 metri di lunghezza e trasportanti merce pericolose. Approvazione della disciplina viabilistica low emission zone denominata "Area B" e successive modifiche ed integrazioni di cui alle deliberazioni di Giunta Comunale n. 2075/2018 del 23.11.2018, n. 2299/2018 del 21.12.2018 e n. 227/2019 del 15.02.2019.

Vista l'ordinanza n. 232/2019 del 18.02.2019 ad oggetto "Disciplina per l'accesso di veicoli alla Zona a Traffico Limitato denominata "Area B", in vigore a partire dal 25 Febbraio 2019".

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 524/2019 del 29.03.2019, con cui sono state apportate alcune integrazioni e modifiche alla disciplina denominata "Area B".

Considerato che è necessario modificare, a seguito della suddetta deliberazione, la richiamata ordinanza n. 232/2019 del 18.02.2019, che viene, quindi, sostituita con la presente.

Viste le motivazioni ed i contenuti indicati nelle suddette deliberazioni che si intendono integralmente richiamati.

Evidenziato che la presente ordinanza disciplina l'accesso e la circolazione dinamica intesa come "movimento", non avendo ad oggetto la sosta dei veicoli all'interno della Zona a traffico limitato.

Visto che gli ingressi alla presente Zona a Traffico Limitato sono controllati con dispositivi automatici ai sensi dell'art. 201 del Codice della Strada, il rilevamento degli accessi avviene secondo le modalità indicate dal competente Ministero in sede di autorizzazione ai sensi del D.P.R. n. 250/99.



Visto il perimetro della presente Zona a Traffico Limitato approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 1366/2018 e s.m.i. che è riportato in Allegato 1 alla presente ordinanza quale parte integrante e sostanziale, a cui sono state apportate alcune correzioni finalizzate a:

- inclusione di porzioni di abitato esterne al perimetro alla ZTL ma raggiungibili esclusivamente dalla viabilità interna a detto perimetro;
- riprofilature del perimetro per una maggiore aderenza con la viabilità e con l'urbanizzato;
- al miglioramento dell'impianto viabilistico della ZTL e all'ottimizzazione dello schema segnaletico di prescrizione e di preavviso.

Rilevato che la normativa europea distingue le classi Euro dei veicoli "Diesel leggeri" da quelli "Pesanti" utilizzando, rispettivamente, la numerazione araba e romana. Pertanto, con la dizione 'autoveicoli alimentati a gasolio Euro 1, 2, 3, 4, 5 e 6', s'intendono gli autoveicoli conformi alle normative europee 'Euro 1, 2, 3, 4, 5 e 6' per quanto riguarda gli autoveicoli leggeri, ed 'Euro I, II, III, IV, V e VI' per gli autoveicoli pesanti.

Vista la legge regionale 4 aprile 2012 n. 6 "Disciplina del settore dei trasporti".

ORDINA

1. **a partire dal 25 febbraio 2019**, la disciplina, di cui ai seguenti punti, di regolamentazione dell'accesso e circolazione dei veicoli nella Zona a Traffico Limitato "Area B", il cui perimetro è indicato in Allegato 1 quale parte integrante e sostanziale della presente Ordinanza;

2. il divieto di accesso e circolazione all'interno della Zona a Traffico Limitato "Area B":

dalle ore 07.30 alle ore 19.30, nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, per:

- A. i veicoli classificati sulla base delle prestazioni ambientali, secondo lo schema riportato in Allegato 2 quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- B. i veicoli, o complessi di veicoli, con lunghezza superiore m. 12;

eccetto veicoli registrati secondo le modalità di cui ai punti successivi.

dalle ore 00.00 alle ore 24.00, dal lunedì alla domenica, per:

- C. i veicoli che trasportano merci pericolose di cui alla classe 1 ADR e classificati come Veicoli per trasporto Esplosivi "in colli" Tipo EX II – EX III;

eccetto veicoli registrati di cui ai punti successivi.

3. Sono esclusi dal divieto di accesso e transito di cui al punto 2.A, salvo disposizioni più restrittive vigenti in materia, **secondo le modalità indicate nella Determinazione Dirigenziale dell'Area Trasporto Pubblico**, i seguenti veicoli:



- velocipedi;
 - veicoli che espongono il contrassegno invalidi il cui titolare sia a bordo del veicolo;
 - veicoli per trasporti specifici muniti permanentemente di speciali attrezzature per il trasporto dei disabili motori, così classificati dall'art. 203, lett. H, co. 1 del D.p.r. 16.11.1992, n. 495;
 - autoambulanze;
 - veicoli di proprietà o in uso esclusivo alle Forze Armate, alle Forze di Polizia, alla Polizia Locale, alle Associazioni che esercitano attività riconosciuta di primo soccorso o trasporto socio-sanitario programmato o di emergenza, agli Ospedali, alle ASL, ai Vigili del Fuoco, alle Organizzazioni riconosciute operanti in materia di protezione civile;
 - veicoli di proprietà o in uso esclusivo a enti riconosciuti dall'Amministrazione Comunale di Milano o da altre istituzioni preposte, che agiscono nel settore dell'assistenza socio sanitaria per l'espletamento delle prestazioni gratuite di pronto soccorso e di assistenza pubblica la cui sede di servizio è all'interno del Comune di Milano;
 - veicoli in uso agli operatori sociali riconosciuti dall'Amministrazione Comunale di Milano che agiscono nel settore della salvaguardia degli animali sul territorio della Città di Milano indicati dalla competente Area del Comune di Milano;
 - veicoli di proprietà o in uso esclusivo agli operatori sociali convenzionati con ospedali e ASL siti all'interno del Comune di Milano.
4. Sono altresì derogati dal divieto di accesso e circolazione di cui al punto 2.A, previa registrazione e richiesta entro le ore 24 del giorno successivo da effettuare **secondo le modalità indicate nella Determinazione Dirigenziale dell'Area Trasporto Pubblico**, i seguenti veicoli:
- veicoli utilizzati per il trasporto di persone affette da gravi patologie e malattie rare che richiedono terapie salvavita, certificate dalla struttura sanitaria che eroga la prestazione all'interno del Comune di Milano. Tale deroga è riconosciuta ai soggetti che devono recarsi presso le citate strutture sanitarie site in Milano. È riconosciuta altresì ai residenti in Milano che usufruiscono delle medesime cure in strutture sanitarie collocate all'esterno del Comune di Milano;
 - veicoli utilizzati per il trasporto di persone dirette alle strutture di pronto soccorso che ne certificano l'avvenuta prestazione. Tale deroga è riconosciuta ai soggetti che devono recarsi presso le citate strutture sanitarie site in Milano. È riconosciuta altresì ai residenti in Milano che usufruiscono delle medesime cure in strutture sanitarie collocate all'esterno del Comune di Milano;
 - veicoli privati utilizzati per specifici interventi di natura medica, limitatamente ai periodi di pronta reperibilità, dal personale sanitario dipendente delle



strutture ospedaliere e aziende sanitarie locali con sede all'interno della Zona a Traffico Limitato.

5. Sono derogati dal divieto di accesso e circolazione dinamica di cui al punto 2.A i veicoli destinati al trasporto persone, alimentati a gasolio Euro 3, Euro 4 ed Euro 5, di "medicina generale" e "pediatri di famiglia", per l'espletamento delle visite domiciliari.

Per questi il divieto è posticipato:

- per i veicoli destinati al trasporto persone, alimentati a gasolio Euro 3, sino al 30.09.2019;
- per i veicoli destinati al trasporto persone, alimentati a gasolio Euro 4 ed Euro 5, di un anno rispetto alle regole di accesso e circolazione di cui all'Allegato 2.

Per beneficiare di tale misura è necessaria la previa registrazione della targa **secondo le modalità indicate nella Determinazione Dirigenziale dell'Area Trasporto Pubblico.**

6. Sono derogati dal divieto di accesso e circolazione dinamica di cui al punto 2.A i veicoli destinati al trasporto persone, alimentati a gasolio Euro 3, Euro 4 ed Euro 5, di lavoratori che effettuano il tragitto casa/lavoro e lavoro/casa nella fascia oraria in cui vi è una ridotta offerta di trasporto pubblico, ovvero che operano in turni in orari articolati, con ingresso al posto di lavoro in orario antecedente le ore 7.00 antimeridiane o uscita in orari successivi alle ore 21.00, come risultante da apposita dichiarazione del datore di lavoro.

Per questi il divieto è posticipato:

- per i veicoli destinati al trasporto persone, alimentati a gasolio Euro 3, sino al 30.09.2019;
- per i veicoli destinati al trasporto persone, alimentati a gasolio Euro 4 ed Euro 5, di un anno rispetto alle regole di accesso e circolazione di cui all'Allegato 2.

Per beneficiare di tale misura è necessaria la previa registrazione della targa **secondo le modalità indicate nella Determinazione Dirigenziale dell'Area Trasporto Pubblico.**

7. Sono derogati dal divieto di accesso e circolazione di cui al punto 2.A i veicoli destinati al trasporto persone, alimentati a gasolio Euro 3, Euro 4 ed Euro 5, di coloro che hanno l'obbligo di dimora in caserma militare sita all'interno della Zona a Traffico Limitato.

Per questi il divieto è posticipato:

- per i veicoli destinati al trasporto persone, alimentati a gasolio Euro 3, sino al 30.09.2019;
- per i veicoli destinati al trasporto persone, alimentati a gasolio Euro 4 ed Euro 5, di un anno rispetto alle regole di accesso e circolazione di cui all'Allegato 2.

Per beneficiare di tale misura è necessaria la previa registrazione della targa **secondo le modalità indicate nella Determinazione Dirigenziale dell'Area Trasporto Pubblico.**



8. Sono derogati dal divieto di accesso e circolazione dinamica di cui al punto 2.A i veicoli destinati al trasporto persone, alimentati a gasolio Euro 4 ed Euro 5:

- veicoli destinati al trasporto persone utilizzati da Agenti di commercio (Codice ATECORI 2007 Sezione G, divisione 46, ivi identificanti con la dicitura di "Agente e Rappresentante");
- veicoli muniti di doppi comandi uso scuola guida, intestati a un'impresa attiva iscritta alla Camera di Commercio all'attività di scuola guida (Codice ATECORI 2007 Sezione P, Gruppo 85.53);
- veicoli destinati al trasporto persone intestati a un'impresa attiva iscritta alla Camera di Commercio alle categorie costruzione, installazione e manutenzione (Codici ATECORI 2007 sezione F, divisione da 41 a 43);
- veicoli di proprietà o in uso esclusivo di volontari in servizio presso enti riconosciuti dall'Amministrazione Comunale di Milano o da altre istituzioni preposte, che agiscono nel settore dell'assistenza socio sanitaria per l'espletamento delle prestazioni gratuite di pronto soccorso e di assistenza pubblica la cui sede di servizio è all'interno del Comune di Milano e che terminano il turno tra le ore 23.00 e le ore 6.00.

Per questi il divieto è posticipato di un anno rispetto alle regole di accesso e circolazione di cui all'Allegato 2.

Per beneficiare di tale misura è necessaria la previa registrazione della targa **secondo le modalità indicate nella Determinazione Dirigenziale dell'Area Trasporto Pubblico.**

9. Ferme restando le limitazioni e i divieti previsti dalla norma regionale, ogni veicolo è derogato dai divieti di accesso e circolazione di cui al punto 2.A per 50 giorni, anche non consecutivi, al solo al primo anno di entrata in vigore del divieto a cui è soggetto il veicolo, purché non integri violazione della normativa regionale.

Considerato che ogni divieto, per ogni categoria di veicolo, entra in vigore il 1° ottobre di ogni anno, la concessione dei 50 giorni di accesso e circolazione in deroga è riferita al periodo di 12 mesi compreso tra il 1° ottobre ed il 30 settembre dell'anno successivo.

Al termine dei 50 giorni di accesso e circolazione e comunque oltre il suddetto termine non sarà più riconosciuta loro alcuna possibilità di accesso e circolazione dinamica, fatta salva la possibilità di ottenere le deroghe di cui ai punti successivi.

Per i veicoli soggetti al divieto al momento di entrata in vigore della presente disciplina, la concessione dei 50 giorni di accesso e circolazione in deroga è riferita al periodo di 12 mesi decorrenti dalla data del 25 febbraio 2019 sino al 24 febbraio 2020.

Anche in tal caso, al termine dei 50 giorni di accesso e circolazione e comunque oltre il suddetto termine non sarà più riconosciuta loro alcuna possibilità di accesso e circolazione dinamica, fatta salva la possibilità di ottenere la deroghe di cui ai punti successivi.

10. A partire dal 1° ottobre dell'anno successivo all'entrata in vigore dei divieti di cui all'Allegato 2 è previsto che sono derogati dal divieto di cui al punto 2.A:



- i residenti all'interno della Città di Milano che possono usufruire, indipendentemente dalla classe di alimentazione - ferme restando le disposizioni previste in materia dalla normativa regionale - di 25 giorni aggiuntivi di accesso e circolazione all'anno, anche non consecutivi, per un solo veicolo, trasporto persone, di proprietà o in uso a titolo esclusivo, previa registrazione **secondo le modalità indicate nella Determinazione Dirigenziale dell'Area Trasporto Pubblico.**

La stessa misura è riconosciuta anche alle imprese con sede operativa in Milano, a cui sono concessi 25 giorni aggiuntivi di accesso e circolazione per i veicoli, trasporto cose, di proprietà o in uso a titolo esclusivo, previa registrazione **secondo le modalità indicate nella Determinazione Dirigenziale dell'Area Trasporto Pubblico;**

- i non residenti della Città di Milano che possono usufruire, indipendentemente dalla classe di alimentazione - ferme restando le disposizioni previste in materia dalla normativa regionale - di 5 giorni aggiuntivi di accesso e circolazione all'anno, anche non consecutivi, per un solo veicolo, trasporto persone, di proprietà o in uso a titolo esclusivo, previa registrazione **secondo le modalità indicate nella Determinazione Dirigenziale dell'Area Trasporto Pubblico.**

La stessa deroga è riconosciuta anche alle imprese con sede operativa fuori Milano, a cui sono concessi 5 giorni aggiuntivi di accesso e circolazione per i veicoli, trasporto cose, di proprietà o in uso a titolo esclusivo, previa registrazione **secondo le modalità indicate nella Determinazione Dirigenziale dell'Area Trasporto Pubblico.**

Le suddette deroghe, rispettivamente di n. 25 e 5 giorni di accesso e circolazione, sono riferite al periodo di 12 mesi compreso tra il 1° ottobre ed il 30 settembre dell'anno successivo all'entrata in vigore del divieto per ogni categoria del veicolo.

Al termine dei 25 o 5 giorni di accesso e circolazione non sarà più riconosciuta loro alcuna possibilità di accesso e circolazione nel periodo di riferimento.

Al termine del periodo di riferimento, i giorni di deroga non usufruiti non sono cumulabili negli anni successivi.

Fanno eccezione i veicoli il cui divieto di accesso e circolazione entra in vigore con l'avvio del presente provvedimento. Per questi, infatti, come riportato al punto precedente, la concessione dei 50 giorni di circolazione è riferita al periodo di 12 mesi compresi tra il 25 febbraio 2019 ed il 24 febbraio 2020. Ne consegue che, per questi, la concessione dei 25 o 5 giorni aggiuntivi di accesso e circolazione sarà riconosciuta sino al 30 settembre 2020. Per i periodi successivi il periodo di riferimento sarà regolarmente compreso tra il 1° ottobre ed il successivo 30 settembre.

11. A partire dal 1° ottobre dell'anno successivo all'entrata in vigore dei divieti di cui all'Allegato 2 è previsto, altresì, che sono derogati dal divieto di cui al punto 2.A:

- i veicoli d'interesse storico con più di trent'anni e dotato di Certificato di Rilevanza Storica (C.R.S.) rilasciato dagli enti preposti, a cui sono riconosciuti 25 giorni aggiuntivi di accesso e circolazione all'anno, anche non consecutivi, **previa registrazione secondo le modalità indicate nella Determinazione Dirigenziale dell'Area Trasporto Pubblico.**



La suddetta deroga di n. 25 giorni di accesso circolazione dinamica è riferita al periodo di 12 mesi compreso tra il 1° ottobre ed il 30 settembre.

Al termine dei 25 giorni di accesso circolazione non sarà più riconosciuta loro alcuna possibilità di accesso e circolazione nel periodo di riferimento.

Al termine del periodo di riferimento, i giorni di deroga non usufruiti non sono cumulabili negli anni successivi.

Fanno eccezione i veicoli il cui divieto di accesso e circolazione dinamica entra in vigore con l'avvio del presente provvedimento. Per questi, infatti, come riportato al punto 9, la concessione dei 50 giorni di circolazione è riferita al periodo di 12 mesi compresi tra il 25 febbraio 2019 ed il 24 febbraio 2020. Ne consegue che, per questi, la concessione dei 25 giorni aggiuntivi di accesso e circolazione sarà riconosciuta sino al 30 settembre 2020. Per i periodi successivi il periodo di riferimento sarà regolarmente compreso tra il 1° ottobre ed il successivo 30 settembre.

12. Sono derogati dal divieto di accesso di cui al punto 2.A, **sino al 31 dicembre 2020**, i veicoli destinati al trasporto cose a gasolio di classe Euro 3/III o Euro 4/IV utilizzati:

- dai soggetti titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica concessionari di posteggio per il commercio su area pubblica del Comune di Milano;
- dagli operatori titolari di autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aspiranti assegnatari di concessione giornaliera (cd. *spuntisti*) iscritti nelle liste "a ruolino" e operatori iscritti nelle liste "fuori ruolino" che nel corso del 201
- vantino il numero minimo di presenze da effettuare in un anno solare, pena la cancellazione dalle liste stesse, inseriti negli elenchi approvati dalla competente Area Comunale;
- dai soggetti titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica concessionari di posteggio in altro comune, purché residenti nel Comune di Milano;

che hanno sottoscritto apposito Accordo con il Comune di Milano per la concessione di sistemi di tracciamento veicolare (*on board unit - obu*) finalizzato all'adesione alla misura sperimentale di circolazione in deroga ai divieti di cui alla disciplina di "Area B".

La deroga è concessa nel rispetto dei termini e delle condizioni previste dal medesimo Accordo.

13. Possono accedere e circolare in deroga al divieto di cui al punto 2.B., **secondo le modalità indicate nella Determinazione Dirigenziale dell'Area Trasporto Pubblico**, i seguenti veicoli, o complessi di veicoli, con lunghezza superiore a m. 12, non soggetti al divieto di cui ai punti 2.A e 2.C:

- veicoli destinati al trasporto persone;
- con deroga valevole per un anno, i veicoli:



- per il trasporto di materiale indivisibile;
- per il trasporto di generi alimentari deperibili;
- diretti ad aziende e destinatari del trasporto con sede operativa all'interno di Milano – se di proprietà o in uso delle stesse;
- veicoli operativi di enti, società, aziende esercenti pubblico servizio in materia di gas, energia elettrica e termica, acqua, illuminazione, trasporti, telecomunicazioni, igiene ambientale raccolta rifiuti;
- adibiti a soccorso stradale;
- adibiti al trasporto valori o servizi postale.

Tali veicoli devono effettuare la registrazione entro le ore 24.00 del giorno successivo all'avvenuto accesso o giorno di circolazione.

- con deroga valevole per un periodo non superiore a sei mesi, i veicoli diretti a destinatari del trasporto con sede operativa all'interno di Milano, non proprietari o aventi l'uso dei veicoli medesimi:
 - fornitori e clienti usuali ed occasionali
 - esecuzione lavori
 - diretti all'interno di cesate o aree delimitate di cantieri edili siti all'interno di Milano.

Tali veicoli devono effettuare la registrazione entro le ore 24.00 del giorno successivo all'avvenuto accesso o giorno di circolazione.

Con riferimento al solo primo accesso è previsto un termine di registrazione, per gli aventi titolo, di 30 giorni decorrenti dalla data del medesimo.

14. Possono accedere e circolare in deroga al divieto di cui al punto 2.C., i veicoli non soggetti al divieto di cui ai punti 2.A e 2.B che hanno provveduto a registrare la propria targa, **secondo le modalità indicate nella Determinazione Dirigenziale dell'Area Trasporto Pubblico, prima dell'avvenuto accesso.**

In caso di eccezionale e documentata evidenza, potranno essere autorizzate ulteriori deroghe ed esenzioni rispetto a quanto previsto nel presente provvedimento.

Le disposizioni più restrittive che regolano le ZTL e le corsie preferenziali riservate al trasporto pubblico presenti all'interno della ZTL rimangono in vigore, insieme alle disposizioni previste in materia dalla normativa regionale.

L'accesso e il transito in violazione della presente ordinanza, qualsiasi sia il motivo della violazione, saranno puniti con la sanzione prevista dal comma 14 dell'art. 7 del nuovo Codice della Strada.

Le dichiarazioni mendaci saranno perseguite a norma di legge con ogni ulteriore conseguenza sanzionatoria.

La presente ordinanza sostituisce l'ordinanza n. 232/2019 del 18.02.2019, l'ordinanza n. 50605/2002 del 17.01.2002 e s.m.i., oltre che ogni altro provvedimento in contrasto con la presente disciplina.



Al presente provvedimento sarà data pubblicità mediante affissione all'Albo Pretorio e ne sarà data diffusione presso gli Uffici della Polizia Locale del Comune di Milano oltre che mediante il sito internet comunale e con ogni mezzo a disposizione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso:


- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro 60 giorni ai sensi del D. Lgs. 104/2010 e s.m.i.;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199;
- ricorso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro 60 giorni ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n° 285/1992 e s.m.i.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio.

IL DIRETTORE DI AREA
Ing. Stefano Riazola

p. Il Sindaco
L' ASSESSORE
Marco Granelli

Perimetro della Zona a Traffico Limitato denominata "AREA B"



Legenda

— Perimetro ZONA TRAFFICO LIMITATO

elaborato

Planimetria

codifica

1903500011_00

revisione

00

data

01/04/2019

redatto

Ing. Vladimiro Marras

verificato

Ing. Vladimiro Marras

approvato

Arch. Valentino Sevino

Area Pianificazione e Programmazione Mobilità

Allegato n. 1 all'ordinanza

n. 692 del 2019

Il Direttore di Area

Ing. Stefano Riazola

Tavola 1




Tavola 2




Tavola 3



Tavola 4



Tavola 5




Tavola 6





Tavola 8




Tavola 9



Tavola 10




Tavola 11



Tavola 12



Tavola 13




Tavola 14



Tavola 15




Tavola 16






Tavola 18



Tavola 19




Tavola 20




Tavola 21



Tavola 22



Tavola 23



Tavola 24







Tavola 26





Area Pianificazione e Programmazione Mobilità

Allegato n. 2 all'ordinanza

n. 692 del 2019

Il Direttore di Area

Ing. Stefano Riazzola

**Disciplina viabilistica della Zona Traffico Limitato "Area B" istituita con DGC
1366/2018 e s.m.i.**

TABELLE DELLE REGOLE DI ACCESSO E CIRCOLAZIONE

Tabella delle regole di accesso alla ZTL "Area B" per autoveicoli trasporto persone M1

Categoria	Tipologia veicolo	25.02.2019	01.10.2019	01.10.2020	01.10.2021	01.10.2022	01.10.2023	01.10.2024	01.10.2025	01.10.2026	01.10.2027	01.10.2028	01.10.2029	01.10.2030
Trasporto persone M1	Autoveicoli Euro 0 benzina													
	Autoveicoli Euro 1 benzina													
	Autoveicoli Euro 2 benzina													
	Autoveicoli Euro 3 benzina													
	Autoveicoli Euro 4 benzina													
	Autoveicoli Euro 5 benzina													
	Autoveicoli Euro 6 benzina													
	Autoveicoli Euro 0 diesel senza FAP													
	Autoveicoli Euro 1 diesel senza FAP													
	Autoveicoli Euro 2 diesel senza FAP													
	Autoveicoli Euro 3 diesel senza FAP													
	Autoveicoli Euro 3 diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione > 0,025 g/km oppure senza valore nel campo V.5 carta circolazione (cfr. nota D)													
	Autoveicoli Euro 0, 1, 2, 3 diesel con FAP after-market con classe massa particolato inferiore a Euro 0, 1, 2													
	Autoveicoli a doppia alimentazione gasolio-GPL e gasolio-metano Euro 0, 1, 2													
	Autoveicoli Euro 4 diesel senza FAP													
	Autoveicoli Euro 3, 4 diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione > 0,0045 g/km													
	Autoveicoli Euro 4 diesel con FAP di serie e senza valore nel campo V.5 carta circolazione (cfr. nota D)													
	Autoveicoli Euro 0, 1, 2, 3, 4 diesel con FAP after-market installato dopo il 31.12.2018 e con classe massa particolato pari almeno a Euro 4													
	Autoveicoli Euro 3, 4 diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione <= 0,0045 g/km													
	Autoveicoli Euro 0, 1, 2, 3, 4 diesel con FAP after-market installato entro il 31.12.2018 e con classe massa particolato pari almeno a Euro 4													
Autoveicoli Euro 5 diesel														
Autoveicoli Euro 6 diesel A-B-C acquistati dopo il 31.12.2018														
Autoveicoli Euro 6 diesel A-B-C acquistati entro il 31.12.2018														
Autoveicoli Euro 6 diesel D_TEMP - D														
Autoveicoli GPL, metano, bifuel (ad eccezione di gasolio-GPL e gasolio-gas naturale Euro 0,1,2), ibridi, idrogeno ed elettrici (cfr. nota A)														

Tabella delle regole di accesso alla ZTL "Area B" per gli autoveicoli trasporto cose

N1, N2, N3 – parte 1

Categoria	Tipologia veicolo	25.02.2019	01.10.2019	01.10.2020	01.10.2021	01.10.2022	01.10.2023	01.10.2024	01.10.2025	01.10.2026	01.10.2027	01.10.2028	01.10.2029	01.10.2030	
Trasporto cose	Autoveicoli Euro 0 benzina														
	Autoveicoli Euro 1 benzina														
	Autoveicoli Euro 2 benzina														
	Autoveicoli Euro 3 benzina														
	Autoveicoli Euro 4 benzina														
	Autoveicoli Euro 5 benzina														
	Autoveicoli Euro 6 benzina														
	Autoveicoli Euro 0 diesel senza FAP														
	Autoveicoli Euro 1 leggeri e Euro I pesanti diesel senza FAP														
	Autoveicoli Euro 2 leggeri e Euro II pesanti diesel senza FAP														
	Autoveicoli Euro 3 leggeri e Euro III pesanti diesel senza FAP														
	Autoveicoli Euro 3 leggeri diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione > 0,025 g/km oppure senza valore nel campo V.5 carta circolazione (cfr. nota D)														
	Autoveicoli Euro III pesanti diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione > 0,02 g/kWh oppure senza valore nel campo V.5 carta circolazione (cfr. nota D)														
	Autoveicoli Euro 0, 1, 2, 3 leggeri diesel con FAP after-market con classe massa particolato inferiore a Euro 4														
	Autoveicoli Euro 0, I, II, III pesanti diesel con FAP after-market con classe massa particolato inferiore a Euro IV														
Autoveicoli a doppia alimentazione gasolio-GPL e gasolio-metano Euro 0, 1, 2 e Euro I, II															
Autoveicoli Euro 4 leggeri diesel senza FAP															
Autoveicoli Euro 3, 4 leggeri diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione > 0,0045 g/km															
Autoveicoli Euro 4 leggeri diesel con FAP di serie e senza valore nel campo V.5 carta circolazione (cfr. nota D)															
Autoveicoli Euro 0, 1, 2, 3, 4 leggeri diesel con FAP after-market installato dopo il 30.04.2019 e con classe massa particolato pari almeno a Euro 4															

Tabella delle regole di accesso alla ZTL "Area B" per gli autoveicoli trasporto cose N1, N2, N3 – parte 2

Categoria	Tipologia veicolo	25.02.2019	01.10.2019	01.10.2020	01.10.2021	01.10.2022	01.10.2023	01.10.2024	01.10.2025	01.10.2026	01.10.2027	01.10.2028	01.10.2029	01.10.2030	
Trasporto cose	Autoveicoli Euro IV pesanti diesel senza FAP														
	Autoveicoli Euro III, IV pesanti diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione > 0,01														
	Autoveicoli Euro IV pesanti diesel con FAP di serie e senza valore nel campo V.5 carta circolazione (cfr. nota D)														
	Autoveicoli Euro 0, I, II, III, IV pesanti diesel con FAP after-market installato dopo il 30.04.2019 e con classe massa particolato pari almeno a Euro IV														
	Autoveicoli Euro 3, 4 leggeri diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione <= 0,0045														
	Autoveicoli Euro 0, 1, 2, 3, 4 leggeri diesel con FAP after-market installato entro il 30.04.2019 e con classe massa particolato pari almeno a Euro 4														
	Autoveicoli Euro III, IV pesanti diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione <= 0,01														
	Autoveicoli Euro 0, I, II, III, IV pesanti diesel con FAP after-market installato entro il 30.04.2019 e con classe massa particolato pari almeno a Euro IV														
	Autoveicoli Euro 5 leggeri diesel														
	Autoveicoli Euro V pesanti diesel senza FAP														
	Autoveicoli Euro V pesanti diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione > 0,01 g/kWh oppure senza valore nel campo V.5 carta circolazione (cfr. nota D)														
	Autoveicoli Euro V pesanti diesel con FAP after-market e con classe massa particolato inferiore a														
	Autoveicoli Euro V pesanti diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione <= 0,01 g/kWh														
	Autoveicoli Euro V pesanti diesel con FAP after-market e con classe massa particolato pari a Euro VI														
	Autoveicoli Euro 6 diesel leggeri A acquistati dopo il 31.12.2018														
	Autoveicoli Euro 6 diesel leggeri B-C acquistati dopo il 30.09.2019														
Autoveicoli Euro 6 diesel leggeri A acquistati entro il 31.12.2018															
Autoveicoli Euro 6 diesel leggeri B-C acquistati entro il 30.09.2019															
Autoveicoli Euro 6 diesel leggeri D_TEMP - D															
Autoveicoli Euro VI pesanti diesel (cfr. nota B)															
Autoveicoli GPL, metano, bifuel (ad eccezione di gasolio-GPL e gasolio-metano Euro 0, 1, 2), ibridi, idrogeno ed elettrici (cfr. nota A)															

Tabella delle regole di accesso alla ZTL "Area B" per gli autoveicoli trasporto persone M2, M3

Categoria	Tipologia veicolo	25.02.2019	01.10.2019	01.10.2020	01.10.2021	01.10.2022	01.10.2023	01.10.2024	01.10.2025	01.10.2026	01.10.2027	01.10.2028	01.10.2029	01.10.2030	
Trasporto persone M2, M3	Autoveicoli Euro 0 benzina														
	Autoveicoli Euro I benzina														
	Autoveicoli Euro II benzina														
	Autoveicoli Euro III benzina														
	Autoveicoli Euro IV benzina														
	Autoveicoli Euro V benzina														
	Autoveicoli Euro VI benzina														
	Autoveicoli Euro 0 diesel senza FAP														
	Autoveicoli Euro I diesel senza FAP														
	Autoveicoli Euro II diesel senza FAP														
	Autoveicoli Euro III diesel senza FAP														
	Autoveicoli Euro III diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione > 0,02 g/kWh oppure senza valore nel campo V.5 carta circolazione (cfr. nota D)														
	Autoveicoli Euro 0, I, II, III diesel con FAP after-market con classe massa particolato inferiore														
	Autoveicoli Euro 0, I, II a doppia alimentazione gasolio-GPL e gasolio-metano														
	Autoveicoli Euro IV diesel senza FAP														
	Autoveicoli Euro III, IV diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione > 0,01 g/kWh														
	Autoveicoli Euro IV diesel con FAP di serie e senza valore nel campo V.5 carta circolazione (cfr. nota D)														
Autoveicoli Euro 0, I, II, III, IV diesel con FAP after-market installato dopo il 31.12.2018 e con classe massa particolato pari almeno a Euro IV															
Autoveicoli Euro III, IV diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione <= 0,01															
Autoveicoli Euro 0, I, II, III, IV diesel con FAP after-market installato entro il 31.12.2018 e con classe massa particolato pari almeno a Euro IV															
Autoveicoli Euro V diesel senza FAP															
Autoveicoli Euro V diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione > 0,01 g/kWh oppure senza valore nel campo V.5 carta circolazione (cfr. nota D)															
Autoveicoli Euro V diesel con FAP after-market e con classe massa particolato inferiore a Euro															
Autoveicoli Euro V diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione <= 0,01 g/kWh															
Autoveicoli Euro V diesel con FAP after-market e con classe massa pari a Euro VI															
Autoveicoli Euro VI diesel (cfr. nota B)															
Autoveicoli GPL, metano, bituel (ad eccezione di gasolio-GPL e gasolio-metano Euro 0, 1, 2), ibridi, idrogeno ed elettrici (cfr. nota A)															

Tabella delle regole di accesso alla ZTL "Area B" per gli autoveicoli per trasporti specifici e per uso speciale

Categoria	Tipologia veicolo													
Trasporti specifici e speciali	Autoveicoli per trasporti specifici e per uso speciale Euro 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ed Euro 0, I, II, III, IV, V, VI diesel con FAP o che certifichino l'impossibilità ad installare un FAP (cfr. note B e C)	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr><td style="background-color: #f08080;">01.10.2019</td></tr> <tr><td style="background-color: #90ee90;">01.10.2020</td></tr> <tr><td style="background-color: #90ee90;">01.10.2021</td></tr> <tr><td style="background-color: #90ee90;">01.10.2022</td></tr> <tr><td style="background-color: #90ee90;">01.10.2023</td></tr> <tr><td style="background-color: #90ee90;">01.10.2024</td></tr> <tr><td style="background-color: #90ee90;">01.10.2025</td></tr> <tr><td style="background-color: #90ee90;">01.10.2026</td></tr> <tr><td style="background-color: #90ee90;">01.10.2027</td></tr> <tr><td style="background-color: #90ee90;">01.10.2028</td></tr> <tr><td style="background-color: #90ee90;">01.10.2029</td></tr> <tr><td style="background-color: #f08080;">01.10.2030</td></tr> </table>	01.10.2019	01.10.2020	01.10.2021	01.10.2022	01.10.2023	01.10.2024	01.10.2025	01.10.2026	01.10.2027	01.10.2028	01.10.2029	01.10.2030
01.10.2019														
01.10.2020														
01.10.2021														
01.10.2022														
01.10.2023														
01.10.2024														
01.10.2025														
01.10.2026														
01.10.2027														
01.10.2028														
01.10.2029														
01.10.2030														

Tabella delle regole di accesso alla ZTL "Area B" per motoveicoli e ciclomotori

Categoria	Tipologia veicolo	25.02.2019	01.10.2019	01.10.2020	01.10.2021	01.10.2022	01.10.2023	01.10.2024	01.10.2025	01.10.2026	01.10.2027	01.10.2028	01.10.2029	01.10.2030	
Motoveicoli Ciclomotori	Motoveicoli e ciclomotori a due tempi di classe Euro 0														
	Motoveicoli e ciclomotori a due tempi di classe Euro 1														
	Motoveicoli e ciclomotori a due tempi di classe Euro 2														
	Motoveicoli e ciclomotori a due tempi di classe Euro 3														
	Motoveicoli e ciclomotori a due tempi di classe Euro 4														
	Motoveicoli e ciclomotori a due tempi di classe Euro 5														
	Motoveicoli e ciclomotori a gasolio di classe Euro 0														
	Motoveicoli e ciclomotori a gasolio di classe Euro 1														
	Motoveicoli e ciclomotori a gasolio di classe Euro 2														
	Motoveicoli e ciclomotori a gasolio di classe Euro 3														
	Motoveicoli e ciclomotori a gasolio di classe Euro 4														
	Motoveicoli e ciclomotori a gasolio di classe Euro 5														
	Motoveicoli e ciclomotori benzina 4 tempi di classe Euro 0														
	Motoveicoli e ciclomotori benzina 4 tempi di classe Euro 1														
	Motoveicoli e ciclomotori benzina 4 tempi di classe Euro 2														
Motoveicoli e ciclomotori benzina 4 tempi di classe Euro 3															
Motoveicoli e ciclomotori benzina 4 tempi di classe Euro 4															
Motoveicoli e ciclomotori benzina 4 tempi di classe Euro 5															
Motoveicoli e ciclomotori altre alimentazioni (ad eccezione di bifuel gasolio-GPL e gasolio-metano Euro 0, 1, 2) (cfr. nota A)															

LEGENDA



Nessun divieto



Divieto di accesso e circolazione permanente

NOTE

Nota A) : non sono soggetti al divieto i veicoli GPL, metano, bifuel, ibridi, idrogeno ed elettrici, ad eccezione dei veicoli a doppia alimentazione gasolio-GPL e gasolio-metano Euro 0, 1, 2 (fatte salve ulteriori disposizioni vigenti in materia)

Nota B) : gli autoveicoli speciali e ad uso specifico di classe Euro 6 / VI nonché gli autoveicoli pesanti ed autobus di classe Euro VI saranno derogati dalle limitazioni fino almeno al 17° anno dalla data di prima immatricolazione (fatte salve le disposizioni regionali in materia)

Nota C) : la circolazione degli autoveicoli speciali e ad uso specifico è soggetta alle disposizioni previste dalla vigente normativa in materia

Nota D): in assenza di valore nel campo V.5, è possibile dimostrare la conformità alla disciplina di Area B attraverso il certificato di omologazione rilasciato dalla casa produttrice del veicolo